



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

All'Istituto Nazionale di Astrofisica
Direzione Amministrativa
inafsedecentrale@pcert.postecert.it

e, p.c.

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato / IGOP
rgs.ragionereregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Oggetto: INAF – Ipotesi accordo per il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di II fascia per le annualità 2015, 2016 e 2017.

Si fa riferimento, ai fini della procedura prevista dall'articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. n.165/2001, all'ipotesi di accordo indicata in oggetto.

Al riguardo, preliminarmente, si rinvia all'allegato parere del Ministero dell'Economia e delle finanze prot.n. 231194/2021 e al verbale del Collegio dei revisori dei conti n.55/2021, prendendosi atto di quanto precisato in ordine alla costituzione del fondo per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017.

Ciò premesso, nel merito, si formulano le seguenti osservazioni.

In primo luogo si evidenzia che, la tardività registrata nella contrattazione integrativa, ancora di recente stigmatizzata dalla Corte dei Conti (cfr. ad es. Sez. controllo Puglia n. 86/2020/PAR e n. 164/2018/PAR; Sez. controllo Friuli Venezia Giulia n. 29/2018/PAR), genera effetti distorsivi, disfunzionali nel sistema delle relazioni sindacali e nella corretta applicazione dei singoli istituti. Pertanto, si invita codesto ente a riallineare prima possibile la tempistica dell'attività contrattuale integrativa all'arco temporale di riferimento.

In ordine alle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione di parte fissa e di parte variabile, si rammenta che la relativa determinazione, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del CCNL 8/7/2019, rientra nelle prerogative datoriali dell'amministrazione ed è quindi sottratta alla disciplina di carattere negoziale integrativa. Sul punto si fa presente che la formulazione dell'art.2 dell'ipotesi di accordo e la Sezione A del Modulo II della relazione illustrativa sono da intendersi conformi alle disposizioni di legge e di contratto solo se meramente riproductive di provvedimenti datoriali adottati. A tal proposito si chiedono assicurazioni.

Quanto poi alla retribuzione di risultato, si rileva come, ancorché l'art.3 dell'ipotesi in esame stabilisca che l'emolumento sia corrisposto in base al conseguimento degli obiettivi assegnati e al livello di capacità manageriale dimostrata dai dirigenti e valutata secondo le procedure di misurazione previste dal "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance" (SMVP), tuttavia non si evincono dal testo dell'ipotesi di accordo i criteri per l'attribuzione del premio di



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

incentivazione connesso al risultato (ossia la correlazione tra il punteggio ottenuto e la quota di compenso che verrà percepita) che consentano di individuare le modalità di quantificazione del compenso medesimo. Sul punto l'Amministrazione dovrà fornire gli elementi esplicativi richiesti.

Inoltre, in relazione all'impossibilità oggettiva dell'applicazione della disciplina in tema di determinazione di una quota massima di personale da collocare nel livello più elevato, in considerazione del limitato numero di dirigenti di seconda fascia che l'ente dichiara di avere in servizio (n. 2 unità) nelle annualità di contrattazione, si evidenzia la necessità che sia comunque assicurato il rispetto del principio generale che impone un'effettiva e sostanziale diversificazione degli importi in corrispondenza dei differenti livelli di valutazione positiva realizzata secondo il predetto SMVP e all'esito della validazione della relativa relazione da parte del competente OIV (cfr. artt. 14, co. 6, 18 e 19 del d.lgs. n. 150 del 2009).

Infine, per quanto concerne la previsione, secondo cui "eventuali somme relative alla retribuzione di risultato non spese nell'anno di riferimento saranno destinate a finanziare la medesima voce retributiva dell'anno successivo", si concorda con le valutazioni del Collegio dei Revisori espresse nel richiamato verbale e del Ministero dell'Economia e delle finanze circa l'impossibilità di riportare all'annualità successiva le somme eventualmente non erogate per il mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno di riferimento. Si rinvia, comunque, ai citati pareri e alle relative prescrizioni per gli aspetti di dettaglio sul rilievo indicato.

Ciò posto, si ritiene che l'ipotesi di accordo non possa avere ulteriore corso in attesa degli elementi informativi richiesti.

Per IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Alessandra Lisreni



Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0053793 A-

del 11/08/2021



35266573

Roma,

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata Nr. 219372 - 216167
Allegati:
Risposta a Nota del:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva
Corso Vittorio Emanuele, 116
00186 ROMA
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

OGGETTO: Istituto Nazionale di Astrofisica – Ipotesi accordo per il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di II fascia per le annualità 2015, 2016 e 2017.

Con nota n. 50079 del 28 luglio 2021, codesto Dipartimento della Funzione Pubblica ha trasmesso per le valutazioni di competenza di questo Dipartimento, l'Ipotesi di accordo concernente il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di II fascia dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) sottoscritta l'11 febbraio 2021, per le annualità 2015, 2016 e 2017.

La suddetta ipotesi è corredata dalle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria e dal verbale del Collegio dei Revisori dei conti, n. 55 della seduta del 1° luglio 2021, con il quale tale organo ha verificato positivamente la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.

Il Collegio dei Revisori ha certificato, in merito al Fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale di seconda fascia per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017, come da Determina Direttoriale n. 315 del 20 settembre 2019, risorse pari a euro 116.694,63,

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente.

di cui euro 87.520,96 (75% del fondo) destinate al finanziamento della retribuzione di posizione parte fissa e variabile ed euro 29.173,67 (25% del fondo) a quella di risultato.

Si premette che, come già evidenziato da questo dipartimento con nota n. 13090 del 22 gennaio 2019, per l'annualità 2015 la costituzione del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio è stata definita "ex novo" non avendo l'ente mai conferito incarichi di funzione dirigenziale non generale a dirigenti di ruolo prima dell'annualità in questione, quantificando le risorse disponibili secondo gli orientamenti applicativi rilasciati da ARAN (cfr. in particolare EPNE_215_Orientamenti Applicativi).

Per ciò che riguarda gli elementi della retribuzione accessoria del personale con qualifica dirigenziale, gli allegati dell'ipotesi riportano la quantificazione della retribuzione di posizione parte fissa determinata dal CCNL di comparto in misura pari a euro 12.155,61 annui lordi per ciascuna unità di personale.

La retribuzione di posizione parte variabile è stata determinata nello specifico, sulla base dei predetti orientamenti ARAN, con riferimento ai valori medi dei tre enti pubblici di ricerca di dimensioni organizzative comparabili ed analoga numerosità del personale (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Istituto Nazionale di Statistica e Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale); conseguentemente INAF ha graduato le tre fasce economiche come segue: I fascia euro 31.604,87; II fascia euro 28.079,54; III fascia euro 18.400,20.

L'INAF ha quindi disposto di attribuire ad entrambi gli uffici dirigenziali attualmente previsti dalla struttura organizzativa la fascia più elevata della retribuzione di posizione parte variabile.

Con riferimento alla retribuzione di risultato, quantificata dall'articolo 3 dell'ipotesi di accordo in esame in misura pari ad almeno il 20% della retribuzione di posizione, nel rinviare alle valutazioni di codesto Dipartimento, si evidenzia che quest'ultima è attribuita in base al conseguimento degli obiettivi assegnati e al livello di capacità manageriale dimostrata dai Dirigenti valutate secondo le procedure previste dal "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance" adottato dall'amministrazione.

Nella parte conclusiva dell'articolo 3 dell'ipotesi di accordo che disciplina la retribuzione di risultato, si afferma che le eventuali somme non spese nell'anno di riferimento saranno destinate a finanziare la medesima voce retributiva dell'anno successivo, in applicazione del principio di integrale utilizzo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, prevista dal CCNL del 28 luglio 2010, articolo 25, comma 2.

In proposito si concorda con quanto evidenziato dal Collegio dei Revisori nel verbale n. 55/2021, con riferimento all'impossibilità di finanziare nell'esercizio successivo tale voce della retribuzione attraverso i risparmi di spesa derivanti dal mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi fissati nell'anno di riferimento, rappresentando questa eventualità un'evidente contraddizione con il principio di premialità che prevede che la retribuzione di risultato sia connessa al raggiungimento di obiettivi predeterminati ed alla valutazione della *performance* individuale (cfr. *in detta materia - ARAN RAL_32*).

Nell'ipotesi di accordo viene quindi disciplinata tra le parti l'inapplicabilità della disciplina prevista dall'articolo 26, comma 2, del CCNL del 28 luglio 2010 in merito all'istituzione di diverse fasce di merito.

Al riguardo, considerato che gli effetti dell'ultimo CCNL sottoscritto l'8 luglio 2019 decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione e che l'ipotesi di accordo integrativo in oggetto, per le annualità che vanno dal 2015 al 2017, è stata sottoscritta l'11 febbraio 2021, si ritiene che la disciplina in materia di differenziazione della retribuzione di risultato applicabile sia quella prevista dall'articolo 50 del suddetto CCNL.

Considerando, peraltro, che le unità di ruolo in servizio con qualifica dirigenziale nelle annualità in esame sono pari a due, come risultato anche dalla verifica sul Conto Annuale del personale, ne deriva comunque l'inapplicabilità della vigente disciplina in materia di differenziazione della retribuzione di risultato.

Premesso quanto sopra, ferme restando le osservazioni di codesto Dipartimento cui si fa rinvio, si ritiene che l'ipotesi di accordo per la distribuzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di II fascia dell'INAF possa avere ulteriore corso, fatta salva la necessità, in sede di sottoscrizione definitiva, di esplicitare l'impossibilità di riportare all'annualità successiva le somme eventualmente non erogate per il mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno di riferimento.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Prof. P. P. P.